

		Allegato "C"
		Repertorio numero 334
		Raccolta numero 275
		STATUTO
		dell'Associazione
		"G.A.L. - Gruppo di Azione Locale Nebrodi Plus"
		TITOLO I
		DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - FUNZIONI - SCOPI
		ART. 1
		E' costituita ai sensi degli artt. 36 e segg. c.c.
		l'Associazione denominata "G.A.L. - Gruppo di Azione Locale
		Nebrodi Plus". L'Associazione è iscritta nel registro delle
		Persone Giuridiche della Regione Sicilia giusto D.D.G. n.
		575, Dipartimento Regionale Interventi Infrastrutturali per
		l'Agricoltura, Servizio IV interventi di sviluppo rurale ed
		azioni leader, del 25 maggio 2011.
		L'Associazione ha sede legale in Sant'Agata di Militello
		(ME), Via Mazzini, 35; sede operativa in Viale Rosario
		Livatino, s.n.c., c/o Palazzo Municipale del Comune di
		Tortorici (ME).
		L'assemblea dei soci, nei modi e nelle forme di legge, potrà
		istituire sedi secondarie anche altrove.
		L'Associazione potrà istituire sezioni e rappresentanze
		nell'ambito del territorio del GAL.
		ART. 2

L'associazione è costituita quale gruppo di azione locale (GAL), così come previsto dall'iniziativa comunitaria in materia di turismo rurale (Leader plus), istituita dall'art. 20, paragrafo 1, lettera C del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio dell'Unione Europea recante disposizioni sui fondi strutturali e dal programma regionale elaborato ed attuato sulla base degli orientamenti adottati dalla Commissione delle Comunità europee nella comunicazione agli Stati membri del 14 aprile 2000 (pubblicata in GUCE C 139 del 18.05.2000, p. 5) e del programma operativo Leader + della Regione Sicilia, approvata dalla Commissione Europea con Decisione C(2002) 249 del 19.02.2002, nonché quale disciplinato dall'art. 34 del Regolamento Europeo n. 1303/2013 come soggetto che elabora ed attua la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo quale definita nell'art. 32 dello stesso Regolamento Europeo, e cioè uno sviluppo concentrato su territori subregionali specifici, gestito da gruppi d'azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati nei quali a livello decisionale né le autorità pubbliche quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49% del diritto al voto, attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali, concepito tenendo conto dei

	bisogni e delle potenzialità locali, comprendente elementi	
	innovativi nel contesto locale , attività di creazione di	
	reti e, se del caso, di cooperazione e sostenuto dal FEASR,	
	denominato sviluppo locale LEADER, dal FSR, dal FSE e dal	
	FEAMP (fondi SIE).	
	L'associazione riveste il ruolo di soggetto responsabile	
	dell'attuazione del Piano di Azione Locale (P.A.L.), nonché	
	delle azioni e degli interventi in esso inseriti.	
	L'associazione, nell'attuazione del Piano di Azione Locale,	
	non ha fini di lucro, esaurisce le proprie finalità in	
	ambito regionale e durerà fino al 31.12.2050, e comunque	
	almeno fino alla completa attuazione del Piano di Azione	
	Locale, e potrà essere prorogata oltre la scadenza del	
	termine con le modalità stabilite dagli artt. 10 e ss.	
	L'associazione, nell'attuazione del Piano di Azione Locale,	
	opera esclusivamente nell'ambito dei Comuni il cui	
	territorio è incluso nell'area di intervento del PAL stesso	
	ed in conformità a quanto previsto:	
	- dal programma regionale leader + 2000/2006;	
	- dal programma regionale Leader 2014/2020;	
	- dal complemento di programmazione;	
	- dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale	
	richiamata nei programmi suddetti;	
	- dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale	
	relativa all'approccio Leader e dalla normativa che	

	disciplina i gruppi di azione locale che intervengono nella	
	Srategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo e nel PAL;	
	- dalle disposizioni regionali di attuazione del programma	
	emanate prima e dopo l'approvazione del PAL;	
	- dalla normativa specifica per ogni settore di intervento	
	del PAL.	
	L'Associazione potrà svolgere tutte le attività necessarie	
	per il raggiungimento dei suindicati scopi, ed in	
	particolare provvedere:	
	- alla qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica	
	integrata del territorio;	
	- nell'ambito delle programmazioni comunitarie di cui il GAL	
	è un organismo intermedio, alla valorizzazione delle	
	peculiarità storico-architettoniche, culturali,	
	archeologiche, naturalistiche, ambientali ed	
	enogastronomiche, presenti nel territorio, nonché alla	
	valorizzazione dell'identità del territorio attraverso tutte	
	le eredità materiali e immateriali;	
	allo sviluppo di iniziative tese alla promozione delle	
	attività annesse e connesse mediante partecipazione a fiere,	
	mostre, convegni, workshop, seminari ed ogni altra	
	manifestazione a carattere scientifico, culturale,	
	enogastronomico etc.;	
	all'organizzazione di convegni , mostre, corsi di formazione	
	professionale ed ogni altra manifestazione o attività tesa a	

	promuovere, valorizzare e diffondere l'iniziativa;	
	- a compiere attività di studio, formative e di ricerca per	
	il perseguimento dello scopo associativo;	
	a partecipare, attuare e/o promuovere, in coerenza con gli	
	scopi associativi, ogni altra iniziativa intesa a	
	valorizzare, controllare, tutelare i prodotti tipici.	
	La responsabilità, i compiti e gli obblighi del GAL sono	
	quelli definiti nei programmi regionali leader + 2000/2006 e	
	2014/2020, del completamento di programmazione e nei	
	successivi atti e provvedimenti emessi in attuazione degli	
	stessi.	
	Per altre attività finanziarie con forme diverse da quelle	
	previste nei programmi regionali leader + 2000/2006 e	
	2014/2020, l'associazione potrà estendere la propria azione	
	anche in altri territori della regione.	
	L'associazione potrà inoltre partecipare ad altre politiche,	
	programmi ed azioni di sviluppo comunitari, statali e	
	regionali e, a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS);	
	Programmi a Gestione Indiretta - Fondi Strutturali e di	
	Investimento (Fondi SIE 2014/2020): fondo europeo di	
	sviluppo regionale (FESR), fondo sociale europeo (FSE),	
	fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), fondo	
	europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP):	
	Programmi Operativi Nazionali (PON);	

Programmi Operativi Regionali (POR);

Fondi F.S.C. - Fondi Sviluppo e Coesione.

ART. 3

L'Associazione assume a tutti gli effetti il ruolo, le funzioni, gli obblighi e le responsabilità di "Gruppo di Azione Locale".

L'associazione opera nell'ambito del territorio dei comuni del Nat Nebrodi e dei comuni che aderiranno all'Associazione. L'Associazione indirizza le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo socio economico e territoriale dell'area, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico - amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale.

Essa opererà in particolare, senza che l'elenco costituisca limitazione nei seguenti ambiti:

A. animazione e promozione dello sviluppo rurale.

B. formazione professionale ed aiuti all'occupazione.

C. attività formative nelle materie di interesse del Gal;

D. Sviluppo turistico, ricreativo ed agriturismo nell'area di pertinenza del GAL.

E. sostegno alle piccole e medie imprese, all'artigianato ed ai servizi zonali.

	F. valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agro-	
	alimentari tipici locali.	
	G. conservazione e valorizzazione delle peculiarità	
	storico-architettoniche, culturali, archeologiche,	
	naturalistiche, ambientali ed eno-gastronomiche, presenti	
	nel territorio; nonché conservazione e valorizzazione	
	dell'identità del territorio attraverso tutte le eredità	
	materiali e immateriali.	
	H. innovazione e sviluppo delle attività produttive e di	
	servizio, attraverso l'impiego di tecnologie innovative.	
	I. consulenze e ricerche in campo socio-economico,	
	architettonico, storico - artistico, territoriale e	
	ambientale.	
	Per il raggiungimento dell'oggetto l'associazione potrà	
	svolgere, inoltre, tutte le operazioni ed attività	
	economiche, finanziarie, mobiliari, immobiliari, tecnico -	
	scientifiche e promozionali dirette allo sviluppo economico	
	e sociale dell'area di pertinenza del GAL.	
	L'associazione, per il conseguimento degli scopi sociali,	
	potrà realizzare la propria attività in forma diretta o	
	stipulare convenzioni con professionisti, società	
	specializzate ed istituti di credito, enti, associazioni e	
	cooperative.	
	TITOLO II	
	ASSOCIATI	

ART. 4

Possono aderire all'Associazione:

i Comuni del NAT Nebrodi ed i Comuni contigui di Malvagna e

Floresta a condizione che non ci sia soluzione di continuità

con il territorio dello stesso;

Enti compresi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche

predisposto annualmente dall'ISTAT ai sensi della L. 30

dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria nazionale 2005);

- Soggetti di diritto privato a maggioranza pubblica, ex

art. 1 par. 9 della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004;

Soggetti privati rappresentativi di interessi economici e

sociali del territorio e portatori di interessi diffusi e/o

collettivi.

Specificatamente ai soggetti privati, questi dovranno

possedere una sede operativa attiva e funzionante nel

territorio del NAT Nebrodi.

Le Associazioni, le Organizzazioni professionali, le

Organizzazioni sindacali potranno proporre l'adesione nella

qualità di socio di una sola struttura organizzativa in

rappresentanza di tutte le altre presenti sul territorio del

NAT Nebrodi, della provincia, della regione e di tutto il

territorio nazionale.

Il numero dei soci è illimitato.

L'ammissione del nuovo associato è fatta dietro richiesta

sottoscritta dall'interessato, il quale dichiara la completa

conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi sociali e di accettarle integralmente.

La domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

I comuni, le provincie, gli Enti pubblici in genere presentano solo le domande e le deliberazioni dell'organo competente con l'indicazione della persona delegata a rappresentarli. L'ammissione dei nuovi associati è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Il versamento della quota di ammissione dovrà avvenire entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data di delibera di ammissione dei nuovi associati.

Il Consiglio Direttivo nel deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati, è tenuto al rispetto di quanto previsto dall'art. 62 del Reg. CE 1968/2005 e dal Programma Operativo Leader 2007/2013 della Regione Siciliana; in considerazione di ciò, almeno il 50% dei soci sarà composto da soci privati ed il 51% dei componenti del Consiglio Direttivo dovrà essere eletto dall'assemblea fra i soci privati.

Ogni associato si impegna:

- a) a farsi promotore di idee, progetti e proposte innovative finalizzati allo sviluppo economico, culturale e sociale dell'area geografica di operatività dell'associazione;
- b) a collaborare con l'associazione per il perseguimento e la realizzazione delle finalità e delle attività statutarie;
- c) ad osservare il presente statuto e le deliberazioni assunte dagli organi associativi in conformità allo stesso;
- d) a versare la quota associativa annuale, nei limiti deliberati dall'assemblea degli associati.

ART. 6

La qualità di socio si perde per recesso o esclusione.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere l'associato:

- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea nei confronti del socio che:

- a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione all'associazione;
- b) si sia reso insolvente verso l'associazione rispetto alla quota associativa e alla quota annuale di funzionamento per le obbligazioni assunte in suo nome o per suo conto dall'associazione verso terzi;

	c) commetta gravi inosservanze del contratto sociale, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali;	
	d) sia impossibilitato a partecipare agli scopi sociali.	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso e di esclusione debbono essere comunicate agli associati che ne sono oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Gli associati che abbiano receduto, o siano esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono riprendere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.	
	TITOLO III	
	PATRIMONIO	
	ART. 7	
	I contributi degli associati ed i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione.	
	Tale fondo sarà incrementato da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e da eventuali erogazioni.	
	Le entrate dell'associazione sono costituite:	
	- dalle quote di costituzione dell'Associazione a carico dei soci fondatori, fissate in Euro 1.000,00 (Euro mille/00);	
	dalle quote di adesione di nuovi associati fissate in Euro 1.000,00 (Euro mille/00) per i soggetti pubblici, e in Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) per i soggetti privati;	

	- dalle quote sociali di funzionamento deliberate	
	annualmente dal Consiglio Direttivo; i nuovi soci sono	
	esentati dal pagamento delle quote di funzionamento per il	
	primo anno;	
	- da eventuali contributi straordinari, quando il Consiglio	
	Direttivo ne ravvisi la necessità per la realizzazione degli	
	scopi sociali, previo parere favorevole dell'assemblea;	
	- dall'utile derivante dalla organizzazione e gestione di	
	attività;	
	- da ogni altra eventuale entrata collegata con le attività	
	dell'associazione.	
	In caso di mancata deliberazione del contributo annuo, si	
	intende confermata la misura della quota di ammissione	
	stabilita per l'anno precedente.	
	ART. 8	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Il consiglio direttivo provvede alla compilazione del	
	bilancio preventivo e consuntivo.	
	Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea entro	
	quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	TITOLO IV	
	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	ART. 9	
	Sono organi dell'associazione:	

A. l'assemblea degli associati;

B. il consiglio direttivo;

C. il presidente

D. il collegio dei revisori.

ART. 10

L'assemblea degli associati

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione viene effettuata dal Presidente del

Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare agli

associati almeno 15 giorni prima della data di convocazione,

contente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima

e della seconda convocazione, che deve essere fissata in

giorno diverso da quello della prima.

In caso di urgenza può essere dato avviso della

convocazione mediante telefax, telegramma o e-mail, da

inviare almeno tre (3) giorni prima di quello fissato per

l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa

regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati

tutti gli associati.

ART. 11

L'assemblea ordinaria:

a) approva il Piano di Azione Locale Leader quale programma

pluriennale dell'associazione;

b) approva le modifiche sostanziali che eventualmente

	dovessero essere ritenute necessarie per portare a	
	compimento il PAL;	
	c) approva il bilancio annuale;	
	d) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;	
	e) elegge il Presidente ed i componenti del Consiglio	
	Direttivo secondo le modalità di cui ai successivi artt. 15	
	e 17;	
	f) nomina i componenti del Collegio dei revisori di cui al	
	successivo art. 18;	
	g) determina l'eventuale compenso dei membri del Consiglio	
	Direttivo e del Segretario eventualmente nominato;	
	h) delibera sulla responsabilità degli amministratori;	
	i) può nominare, ove lo ritenga opportuno, n. 3 componenti	
	di un Comitato di Sorveglianza che vigilerà sull'attività	
	dell'associazione per l'attuazione del PAL e del Consiglio	
	direttivo, esercitando poteri di controllo strategico sugli	
	obiettivi del PAL, sulla corretta interpretazione ed	
	attuazione delle norme regionali in materia e dei	
	regolamenti deliberati dall'Assemblea. Il Comitato di	
	Sorveglianza nomina il proprio Coordinatore, che cura la	
	convocazione del medesimo almeno una volta all'anno ed ogni	
	volta che lo richieda uno dei componenti con motivata	
	istanza e che ne presiede i lavori;	
	j) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente	

statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il

Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta

richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da

trattare, da almeno 1/2 degli associati. In quest'ultimo

caso la convocazione deve avere luogo entro trenta (30)

giorni dalla data della richiesta.

In seduta straordinaria:

a) delibera eventuali modifiche dello statuto;

b) delibera le modalità di liquidazione in caso di

scioglimento dell'associazione.

ART. 12

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente

costituita quando sia presente o rappresentata la

maggioranza degli associati che hanno diritto di

intervenire all'assemblea.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente

costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi

diritto a intervenire.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando

siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 degli associati

aventi diritto a intervenire in prima convocazione.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria

è regolarmente costituita quando siano presenti o

rappresentati almeno il 50% degli associati aventi diritto a

intervenire.

Ai fini delle votazioni in seno all'assemblea, ogni associato

avrà diritto ad un unico voto.

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema

dell'alzata di mano.

ART. 13

Ogni singolo associato può farsi rappresentare

nell'assemblea da un altro associato mediante delega

scritta; ogni associato delegato non può rappresentare più

di un altro associato.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale

dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli associati in

regola con il pagamento della quota associativa iniziale e

delle quote associative annuali (quote di funzionamento).

ART. 14

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal

presidente dell'assemblea e dal segretario.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ed

in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di

quest'ultimo, dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea su proposta

del presidente, il segretario può essere un membro

dell'assemblea.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere

redatto da un notaio, per cui in tal caso non si procede alla nomina del segretario.

ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei soci in seduta plenaria e secondo le modalità previste dal successivo art. 17. Gli altri membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea dei soci con votazione separata, rispettivamente per i soggetti pubblici e per quelli privati, tenendo conto della natura del Presidente (pubblica e/o privata) nella ripartizione delle quote da attribuire alla rappresentanza pubblica e privata così come previsto all'art. 4 comma 8 del presente Statuto.

Il consiglio direttivo viene rinnovato ogni 3 anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il consiglio direttivo può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni al presidente.

Il potere decisionale inerente all'attuazione delle azioni e/o sub azioni previste nel PAL risiede nel Consiglio Direttivo.

E' fatto divieto ai componenti privati del Consiglio Direttivo di essere destinatari ultimi o, soggetti attuatori degli interventi previsti dal Piano di Azione Locale che

prevedano l'attivazione di procedure di evidenza pubblica.

Non possono far parte del Consiglio direttivo i soci che

sono stati condannati con sentenza di primo grado,

confermata in appello, per reati contro la Pubblica

Amministrazione; rinviati a giudizio per associazione a

delinquere con l'aggravante della natura mafiosa.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta

che ci sia materia da deliberare oppure quando ne sia fatta

domanda da almeno 1/3 dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata da

spedirsi non meno di otto (8) giorni prima dell'adunanza e,

nei casi urgenti, a mezzo messo, fax o telegramma, o posta

elettronica anche certificata, in cui i consiglieri ne siano

informati al proprio domicilio almeno 24 ore prima della

riunione. In ogni caso la convocazione può essere fatta

tramite fax e/o e-mail e/o pec.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti, prevale il voto del presidente.

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per

la durata e la gestione dell'associazione.

Spetta pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al

consiglio direttivo:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

- redigere i consuntivi e i preventivi;

- determinare la quota associativa annuale;

	- compilare i regolamenti interni;	
	- la nomina eventuale di un Direttore Generale e struttura	
	tecnico - amministrativa, determinazione del compenso, per	
	la gestione della attività dell'Associazione; funzioni e	
	competenze del DG e della struttura tecnico - amministrativa	
	dovranno essere disciplinate da apposito regolamento interno;	
	- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere	
	inerenti all'attività sociale, fra gli altri vendere,	
	acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed	
	immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi	
	compresa quella di rinunciare	
	alle ipoteche legali, compiere ogni eventuale e qualsiasi	
	operazione presso istituti di credito pubblico e privato,	
	aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo	
	scoperto e compiere qualsiasi operazione compresa l'apertura	
	di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche	
	ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare,	
	scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e	
	cartolari in genere;	
	- deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussori ed	
	ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento di credito o di qualsiasi altra	
	anticipazione finanziaria;	
	- conferire procure speciali e nominare i responsabili	
	amministrativo e finanziario determinandone le funzioni e la	

retribuzione;

- assumere e licenziare il personale dell'associazione

fissandone le mansioni e le retribuzioni;

- delibera sull'ammissione di nuovi soci, il recesso,

l'esclusione e la sottopone alla ratifica dell'Assemblea;

- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e

straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per

quelli che, per disposizioni di legge e del presente

statuto, siano riservati all'assemblea e all'autorità

governativa.

ART. 16

In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri

prima della scadenza naturale del consiglio direttivo, il

consiglio direttivo provvede a sostituirli nei modi previsti

dall'art. 2386 c.c..

ART. 17

Il Presidente

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea su

proposta di almeno un quinto degli aventi diritto. La

proposta di candidatura deve essere depositata presso la

sede legale e/o operativa dell'Associazione almeno 24 ore

prima della convocazione della prima adunanza. I membri

dell'assemblea possono sottoscrivere soltanto una proposta

di candidatura, eventuale sottoscrizione di più proposte di

candidatura da parte dello stesso associato avente diritto,

	ne determina l'esclusione della propria sottoscrizione da	
	entrambe. Nel caso in cui nessuna proposta di candidatura	
	depositata raggiunga la quota di sottoscrizione di almeno	
	un quinto degli aventi diritto, l'assemblea procederà alla	
	votazione delle due proposte di candidatura depositate che	
	abbiano raggiunto il maggiore numero di sottoscrizioni.	
	Nel caso in cui una sola proposta di candidatura depositata	
	raggiunga la quota di sottoscrizioni di almeno un quinto	
	degli aventi diritto, l'assemblea procederà alla votazione	
	della sola proposta di candidatura depositata che risponda	
	ai requisiti in termini di sottoscrizioni.	
	Il Presidente rimane in carica 3 esercizi sociali e decade	
	automaticamente per il venir meno del mandato ricevuto	
	dall'Ente e/o società privata di appartenenza.	
	Il Presidente è eletto dall'assemblea in seduta plenaria,	
	validamente costituita così come previsto dall'art. 12 del	
	presente statuto e, nella prima votazione, deve riportare la	
	maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto; in	
	seconda votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Le operazioni di voto per l'elezione del Presidente	
	avvengono a scrutinio segreto; nel caso di una sola proposta	
	di candidatura, il voto potrà essere esplicitato palesemente.	
	Il suo mandato è rinnovabile.	
	Il presidente ha la rappresentanza dell'associazione e la	

firma sociale.

Egli è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche

amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a

qualsiasi titolo rilasciandone liberatoria quietanza. Egli

ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori

speciali nelle liti attive e passive riguardanti

l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e

amministrativa ed in qualunque gradi di giurisdizione.

Il presidente presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo.

Previa autorizzazione del consiglio direttivo, il presidente

può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al

vicepresidente o ai membri del consiglio, nonché per

speciale procura, ai responsabili amministrativo e

funzionario dell'associazione.

In caso di assenza o impedimento del presidente tutte le di

lui mansioni spettano al vicepresidente.

Il presidente coordina le attività svolte dal personale

operativo e da strutture di consulenza esterne.

ART. 18

Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi

e due supplenti, che restano in carica 3 anni e sono

rieleggibili.

L'assemblea che nomina i revisori ed il loro presidente, ne

determina il compenso per l'intero periodo di durata del

loro ufficio.

Il collegio dei revisori:

A. controlla l'amministrazione dell'associazione;

B. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;

C. accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

TITOLO V

REGOLAMENTO INTERNO E RESPONSABILE DI PIANO

ART. 19

Il regolamento interno disciplinerà compiutamente l'organizzazione della struttura tecnico amministrativa dell'Associazione. Per quanto riguarda, invece, il Responsabile di Piano e la struttura tecnico amministrativa che si occuperà di implementare e gestire sul territorio del NAT Nebrodi il PAL 2007/2013 e 2014/2020, si farà esclusivo riferimento alla disposizioni attuative predisposte dagli uffici dell'amministrazione regionale, con le eventuali preferenze e soluzioni gestionali in esse disciplinate.

TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 20

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione procede alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli fra i suoi amministratori. I poteri sono stabiliti dagli articoli 11 e seguenti del codice civile.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 21

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'associazione verrà disciplinato da regolamenti interni e protocolli di servizio compilati a cura del consiglio direttivo ed approvati in assemblea.

ART. 22

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'attuale Consiglio Direttivo ed il Presidente restano in carica fino all'emissione del decreto di finanziamento previsto dal 2° BANDO PER LA SELEZIONE DEI GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL) E DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE (PSL), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 parte I del 10 giugno 2011. Detto termine è perentorio e ne determina l'automatica decadenza.

Il Presidente decade, altresì, - ipso iure nel caso in cui non provvede nei termini di legge a trasmettere ai competenti uffici regionali, che hanno decretato il riconoscimento Giuridico dell'Associazione, la documentazione completa delle modifiche statutarie ai fini dell'approvazione.

Ai fini di rendere chiare le responsabilità giuridiche in testa ai nuovi soci, si assevera che lo stato patrimoniale dell'Associazione Gal Nebrodi Plus è quella risultante dai

bilanci approvati e depositati presso le sedi degli organi

competenti e, ai fini della chiusura del programma leader

2000/2006, fa fede il DDG n. 182, Dipartimento Regionale

Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura, Servizio IV

interventi di sviluppo rurale ed azioni leader, del 9 marzo

2011 e le osservazioni ed azioni deliberate dal Consiglio

direttivo del 13 luglio 2011.

ART. 23

Per quanto qui non espressamente disposto, valgono le norme

di legge applicabili ai rapporti ed alle fattispecie

previste nel presente statuto.

Firmato: Francesco Concetto Calanna

Giovanni Crisostomo Sciacca della Scala